

**Proponente: 38.B**  
**Proposta: 2019/719**  
**del 09/04/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 557**  
**del 12/04/2019**

**GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RINNOVO CONCESSIONE D'USO A GALATA SPA DI UNA PORZIONE DI TETTO DEL PALAZZO "RENATA FONTE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA EMILIA S. PIETRO N. 12, PER STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 27/04/2018 con atto n. 55202 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* al Dr. Roberto Montagnani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario dell'edificio già denominato "Ex Tribunale" ora Palazzo Renata Fonte sito a Reggio Emilia in via Emilia S. Pietro n. 12, sede di propri uffici comunali, individuato al Catasto Fabbricati sul Foglio 135 col mappale 440;
- la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per conto del gestore di telefonia mobile WIND Telecomunicazioni S.p.A., Società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di Weather Investments S.p.A., con sede legale in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48, in data 04/04/2005 (ns prot. PG 6917 del 04/04/2005) presentava una istanza di autorizzazione a costruire un impianto fisso per la telefonia mobile da ubicare nel Comune di Reggio Emilia in una porzione del tetto dell'immobile denominato Ex Tribunale sito in via Emilia S. Pietro n.12, sede di uffici comunali, allora identificato catastalmente al foglio 157, mappale 176 sub b;
- in esecuzione della determinazione n. 88 del 29/04/2010 del dirigente amministrativo di ACER (soggetto competente a gestire tutti i rapporti concessori/locativi dal 01/05/2006 al 30/04/2011 a seguito di Convenzione rep. n. 55427 stipulata in data 18/05/2006 tra il Comune di Reggio Emilia ed A.C.E.R. Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia), veniva rilasciata a WIND Telecomunicazioni S.p.A., Società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di Weather Investments S.p.A., con sede legale in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002 la concessione di una porzione di tetto, di circa mq. 25, dell'immobile descritto al punto precedente per la durata di anni 9 (nove), così dal 01/05/2010 al 30/04/2019, al fine di posizionarvi una stazione radio-base per la telefonia cellulare;
- il suddetto contratto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 29/06/2010 al n. 6986 serie 3;

Considerato che:

- WIND Telecomunicazioni S.p.A., con nota del 18/12/2015, comunicava di avere costituito la Società GALATA S.p.A., interamente controllata da Wind S.p.A., con atto a rogito del Notaio Nicola Atlante in Roma repertorio n. 49870 del 18/02/2015 e di avere conferito alla stessa il proprio ramo d'azienda costituito dalle attività e passività relative alla gestione e manutenzione delle torri di trasmissione e dai relativi cespiti;
- in virtù del suddetto conferimento di ramo d'azienda, a decorrere dal 18/02/2015, la costituenda Società Galata S.p.A., con sede legale in Roma, via Carlo Veneziani 58,

C.F. e P.IVA 13264231005, subentrava a "WIND Telecomunicazioni S.p.A." nel contratto n. 6986 serie 3 del 29/06/2010 di concessione per l'installazione della stazione radio-base di telefonia mobile;

- con PEC del 08/01/2019 la società Galata S.p.A., ricordando la scadenza al 30/04/2019 della concessione di una porzione di tetto del palazzo Ex Tribunale in via Emilia S. Pietro n. 12, contratto sopra indicato, manifestava il proprio interesse al rinnovo della concessione al fine di mantenervi l'impianto di telecomunicazione già installato;
- con PEC del 18/03/2019 il Comune di Reggio Emilia comunicava la propria disponibilità al rinnovo del provvedimento alle nuove condizioni economiche approvate con Delibere di Giunta Comunale PG n. 1407/21 del 26/01/2010 e PG n. 22717/320 del 23/12/2011 e nel dettaglio ai patti e condizioni indicati nella bozza di contratto inviata con la stessa lettera di cui si chiedeva breve riscontro;

Considerato che Galata S.p.A., con sede legale a Roma in via Carlo Veneziani 58, C.F. e P.IVA 13264231005, ha accettato le condizioni proposte dal Comune di Reggio Emilia e ha concordato con lui il contenuto del contratto da stipulare;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula del contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di rilasciare la concessione a favore della Società GALATA S.p.A., Società con Unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cellnex Italia s.r.l., con sede legale in Roma, via Carlo Veneziani n. 58 C.F. e P.IVA 13264231005, avente ad oggetto una porzione di tetto, di circa mq. 25, dell'edificio già denominato "Ex Tribunale" ora Palazzo "Renata Fonte" sito a Reggio Emilia in via Emilia S. Pietro n. 12, di proprietà del Comune di Reggio Emilia e sede di propri uffici, individuato al Catasto Fabbricati sul Foglio 135 col mappale 440, come da planimetrie parti integranti del presente atto allegate con lettere "A" e "B", al fine di mantenere l'installazione della stazione radio base nella suddetta area (Codice sito RE110), ai patti e condizioni di seguito riportati:

## **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

**II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente)**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il

20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

#### **Concede in uso**

Alla Società **GALATA S.p.A.**, Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cellnex Italia Srl, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58, cap 00148, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, C.F. e P.IVA n. 13264231005, in persona della **Dottorssa Manfrin Micaela**, nata a Venezia il 03/04/1972, C.F. MNFMCL72D43L736Z che agisce per giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Francesco Di Marcantonio in data 08/03/2018, repertorio n. 77, raccolta n. 47, registrata all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale (Roma) il 09/03/2018 al n. 2518 serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, in seguito denominata anche "Galata" o "Ditta Concessionaria".

Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti",

#### **l'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:**

Premesso che:

- a) In data 10/05/2010 la Società Wind Telecomunicazioni Spa ha stipulato con il Dott. Mauro Bonacini, nella sua qualità di Dirigente dell'area Amministrativa Gestionale di ACER Reggio Emilia, un contratto di concessione avente ad oggetto una porzione del tetto dell'immobile denominato Ex Tribunale, sede di uffici pubblici posto a Reggio Emilia, in Via Emilia S. Pietro n. 12, catastalmente individuato al Foglio 157, Mappale 176 sub b (ora Foglio 135 – Mappale 440), registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 29/06/2010 al n. 6986 – Serie 3, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- b) Wind Telecomunicazioni Spa in data 18 febbraio 2015 ha costituito la Società Galata Spa a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 ed ha conferito nella medesima Società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;
- c) In attuazione alle Deliberazioni di Consiglio Comunale N° 5661/76 approvata in data 24/03/2006 e di Giunta Municipale N°6466/94 approvata in data 05/04/2006, il Comune di Reggio Emilia aveva stipulato con ACER una Convenzione per la gestione dei contratti immobiliari riguardanti i beni immobili di sua proprietà, nel periodo dal 01/05/2006 al 30/04/2011. Alla scadenza la Convenzione non fu rinnovata, per cui il Comune ha ripreso la diretta gestione dei medesimi beni immobili e dei pertinenti contratti.
- d) Il contratto di cui alla premessa a) giungerà a naturale scadenza in data 30/04/2019;
- e) Ora le Parti aventi titolo, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono procedere alla sottoscrizione di una nuova concessione per anni 9 (nove) che ne disciplini i rapporti, avente decorrenza dal 01/05/2019;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Porzione di tetto dell'immobile denominato Ex Tribunale (Palazzo "Renata Fonte"), sede di uffici comunali, posto a Reggio Emilia in via Emilia S. Pietro 12, individuato al Catasto Fabbricati sul Foglio 135 col mappale 440, al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare (**Codice sito RE110**).

L'area impegnata in copertura ha superficie di mq. 25,00 (indicativa), si allegano come parti integranti le planimetrie con lettere A e B.

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/05/2019 con scadenza il 30/04/2028. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente a seguito della stipula di nuovo accordo contrattuale tra le parti.

2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di preminente interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi, comunque a suo giudizio insindacabile, il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 12 (dodici) mesi. In questo caso i competenti Servizi del Comune si impegnano a ricercare una soluzione alternativa per il riposizionamento dell'antenna, limitatamente agli immobili di proprietà dell'Ente disponibili in prossimità del medesimo sito, al fine di garantire la continuità e qualità del servizio di telefonia mobile.
4. Nel caso in cui gli impianti installati non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta Concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque entro i tempi comunicati dagli Enti preposti al controllo.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. La Ditta Concessionaria si impegna a pagare il canone annuo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) da pagarsi su codice IBAN\_IT 38 C 02008 12834 000100311263 intestato al Comune di Reggio Emilia, secondo le seguenti modalità. Per il primo pagamento verrà corrisposto il rateo relativo al periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019, decurtato della quota già versata da parte di Galata sulla base del precedente contratto. A partire dal 01/01/2020 il canone sarà corrisposto in un'unica rata annua anticipata. Il Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone predetto s'intende lordo di eventuali ritenute di legge. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone decorrerà a partire dalla data di validità del presente contratto.
2. A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente, al 100% delle variazioni positive accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Quale base di calcolo sarà assunta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice ISTAT del mese antecedente a quello di decorrenza del contratto. Le parti convengono infine che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Comune.
3. È espressamente vietata, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.
4. Le Parti espressamente convengono che il Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Ditta Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente contratto.

### **ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE**

1. La porzione di tetto oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria al mantenimento di un'esistente Stazione Radio Base per l'esercizio della Telefonia Mobile, comprensiva di strutture, antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.
2. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed impiantistici, si precisa che tutti gli impianti, anche accessori, soggetti al DM 37/2008 (ex Legge 46/90), dovranno essere dotati di dichiarazione di conformità, di cui una copia completa dovrà essere depositata e mantenuta aggiornata presso in Servizio U.O.C Sicurezza del Comune, per tutto il periodo contrattuale. Col medesimo Servizio Comunale, dovranno essere costantemente concordate le modalità di compilazione del DUVRI art.26 D.Lgs. 81/08 e le modalità operative di accesso al luogo da parte degli addetti manutentori di Galata S.p.A., per ogni tipo di controllo e/o intervento manutentivo sugli impianti della stazione radio base.
3. Il Comune concedente non è responsabile della custodia degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi

o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro che non derivino da colpa o dolo del Comune stesso.

4. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti sono stati realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, comprese quelle in materia di salute pubblica.

#### **ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI**

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata del contratto, ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione della porzione di tetto occupata dalla SRB e rinuncia espressamente a qualsiasi rimborso, indennità, interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sulla medesima.
2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria l'accesso senza restrizioni all'immobile locato, ferme restando le modalità operative stabilite al precedente ART. 4 comma 2. La Ditta Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà, compresi gli aggiornamenti eventuali legati al passaggio a nuove tecnologie di trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).
3. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energie elettrica e quant'altro) necessari per il funzionamento della SRB, assumendosi ogni onere al riguardo.

Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma il proprio impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino della porzione di tetto concessa in uso.

4. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere il sito che è oggetto della presente scrittura e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo, al cessare del contratto, con le modalità di seguito indicate. Alla scadenza della concessione, che sia naturale o anticipata, ed entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione, ove questa non venga rinnovata, la Ditta Concessionaria s'impegna a corrispondere il canone di concessione fino a quando non avrà eseguito i lavori di rimessa in pristino, e riconsegnata l'area al Comune. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle Parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

#### **ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare la posa/mantenimento di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i soli regolamenti ad oggi vigenti che possono riguardare la stazione radio base in oggetto.
2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura, connessi con l'attività della medesima, comunque non imputabili a dolo o colpa dello stesso.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

1. La sub-concessione del bene immobile oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune. Qualora la Ditta Concessionaria inviasse al Comune la richiesta di autorizzazione alla sub-concessione, decorsi 30 giorni dall'avvenuta ricezione di quest'ultima senza che il Comune rilasci alcun nulla osta o diniego, l'autorizzazione si intenderà accolta senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura, purché ciò avvenga a favore di altro soggetto giuridico appartenente allo stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione

scritta del Comune.

3. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per l'esercizio della SRB, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita, ferma restando in tal caso la propria diretta ed esclusiva responsabilità contrattuale nei confronti del Comune.

#### **ART. 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI**

1. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere il sito che è oggetto della presente scrittura e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo, al cessare del contratto, con le modalità espressamente indicate all'ART. 5 comma 4.
2. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.
3. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta Concessionaria conferma il proprio impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino della porzione di tetto concessa in uso.

#### **ART. 9 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI**

1. Il Concessionario dovrà consentire, previo preavviso e solamente in presenza del proprio personale, l'accesso all'area ed all'impianto realizzato, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati ove lo stesso ne abbia motivata ragione e nel rispetto della normativa e procedure di sicurezza imposte dal D.Lgs. 81/08.

#### **ART. 10 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI**

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.
2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.

La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto di Locazione, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

#### **ART. 11 - FIDEIUSSIONE BANCARIA**

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore del Comune di importo pari a Euro 1.700,00 da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa. Lo svincolo della fideiussione avverrà alla scadenza della concessione, previo sopralluogo in contraddittorio per la verifica del ripristino dell'area nello stato originario al momento della consegna e l'accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione.
2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo d'uso pattuito per un periodo superiore a tre mensilità.

#### **ART.12 – SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e ne rispondono per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. La Ditta Concessionaria può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che saranno tenute a risarcire, l'uno nei confronti dell'altra, tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Ditta Concessionaria in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. La Ditta Concessionaria non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### **ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese di registrazione della presente scrittura saranno divise al 50% fra le parti, le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.) sono invece a carico della Ditta Concessionaria. Il Comune provvederà alla registrazione della scrittura e al pagamento (in unica soluzione) dell'imposta di registro, di cui chiederà successivamente il rimborso nella misura sopra indicata. Nel caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi causa la Ditta Concessionaria avrà diritto a rimborsi solo nella misura in cui gli importi versati all'Agenzia delle Entrate potranno essere recuperati da parte dell'Ente Concedente.
2. In ipotesi di recesso e/o revoca della concessione le spese di registro sono a carico della parte al cui comportamento è imputabile e/o attribuibile la relativa causa.

#### **ART. 14 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

1. A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono il seguente domicilio:
  - COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia
  - GALATA S.p.A. Via Carlo Veneziani n. 58 – 00148 Roma

#### **ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

1. Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
- 2) di dare atto che ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il suddetto contratto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia entro e non oltre il **20 maggio 2019**;
- 3) di provvedere, pertanto, al versamento dell'imposta di registro ammontante ad **€ 2.000,00** tramite il modello F23 già compilato ed allegato al presente provvedimento, dando atto che tale importo trova imputazione al capitolo **9245 del P.E.G. 2019 denominato** "Spese Amministrative per gestione contratti patrimonio Imposte e Spese Registro", codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3802, centro di costo 0120, contabilità ambientale non rilevante, **giusta impegno n. 19/576**;
- 4) di dare altresì atto che al recupero del 50% delle spese di cui al precedente punto 3, come disposto all'art. 13 del disciplinare approvato con il presente atto, si provvederà

tramite la procedura informatizzata "locazioni", analogamente alla riscossione dei canoni di concessione che avverrà con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV;

- 5) di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario per provvedimenti conseguenti;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio  
Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport  
Dr. Roberto Montagnani